

Sentenza n. 2157/2018 pubbl. il 19/07/2018

RG n. 6506/2017

Repert. n. 4897/2018 del 19/07/2018

N. R.G. 6506/2017



TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. **6506/2017**

tra

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA

PARTE ATTRICE

e

DOROTHEA DANIELS

PARTE CONVENUTA

Oggi **19 luglio 2018** innanzi al dott. Sabrina Luperini, sono comparsi:

Per CREDIT
SIMONE ANTONIO.

SPA l'avv. SILVIA COSI in sostituzione dell'avv. DE

Per SIG. x

l'avv. FRANCOIS VITTORIO AMEDEO.

E' altresì presente ai fini della pratica forense la dott.ssa).

Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.

I procuratori delle parti si riportano alle note conclusive depositate in atti, discutono oralmente la causa e dichiarano di rinunciare alla lettura della sentenza.

Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza *ex art. 281 sexies c.p.c.*.

Il Giudice

dott. Sabrina Luperini





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

03 Terza sezione CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sabrina Luperini ha pronunciato *ex art. 281 sexies c.p.c.* la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **6506/2017** promossa da:

BANCA SPA, con il patrocinio dell'avv. DE SIMONE ANTONIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. DE SIMONE ANTONIO

PARTE ATTRICE

contro

SIGLUX con il patrocinio dell'avv. FRANCOIS VITTORIO AMEDEO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA JACOPO NARDI 2 50123 FIRENZE presso il difensore avv. FRANCOIS VITTORIO AMEDEO

PARTE CONVENUTA

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

- FATTO E DIRITTO -

I. VA PRELIMINARMENTE OSSERVATO CHE NON SI PROCEDE ALL'ESPOSIZIONE DELLA PARTE NARRATIVA DELLA PRESENTE CONTROVERSIA DAL MOMENTO CHE L'ART. 281 SEXIES COD.



PROC. CIV. DISPONE CHE IL GIUDICE PRONUNCIA SENTENZA AL TERMINE DELLA DISCUSSIONE, DANDO LETTURA DEL DISPOSITIVO E SOLO “DELLA CONCISA ESPOSIZIONE DELLA RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE.

VA ALTRESI' OSSERVATO CHE NELLA REDAZIONE DELLA MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA, IL GIUDICE NON È TENUTO AD OCCUPARSI ESPRESSAMENTE E SINGOLARMENTE DI OGNI ALLEGAZIONE, PROSPETTAZIONE ED ARGOMENTAZIONE DELLE PARTI, ESSENDO SUFFICIENTE, IN BASE ALL'ART. 132 N. 4 C.P.C., CHE ESPONGA IN MANIERA CONCISA GLI ELEMENTI DI FATTO E DIRITTO POSTI A FONDAMENTO DELLA DECISIONE, DOVENDO RITENERSI PER IMPLICITO DISATTESI TUTTI GLI ARGOMENTI, LE TESI ED I RILIEVI CHE, SEPPUR NON ESPRESSAMENTE ESAMINATI, SIANO INCOMPATIBILI CON LA DECISIONE ADOTTATA E CON IL PERCORSO ARGOMENTATIVO SEGUITO.

II. Di conseguenza il Giudicante si limita a rilevare in seguito della notifica del decreto ingiuntivo opposto, la **BANCA** ha prodotto la copia del contratto conto titoli n°55545683, gli estratti di conto titoli dal 12.01.2011 al 31.12.2015 e il movimento conto gestione. Inoltre la Banca ha espressamente dichiarato che non esiste alcuna autorizzazione concessa dal Sig. ! per la vendita dei titoli di cui al dossier n°55-545683.

Entrambi le parti concordano dunque nel ritenere ormai cessata la materia del contendere.

Pur tuttavia, **LA BANCA** ha richiesto:



1) revocarsi il D.I. n. 1203/2017 emesso dal Tribunale di Firenze, dott.ssa Patrizia Pompei il 10.03.2017 e pubblicato il 13.03.2017 e per l'effetto, dichiarare l'inammissibilità del procedimento monitorio, attesa la mancanza della condizione di procedibilità della preventiva dichiarazione di disponibilità al pagamento dei costi relativi alla riproduzione in copia della documentazione richiesta e per essere ultradecennale;

2) rigettarsi l'istanza avanzata dall'opposta relativa alla concessione di ordinanza provvisoriamente esecutiva ex art 186 ter cpc per la consegna delle copie delle autorizzazioni sottoscritte dal defunto Sig. [redacted] per la vendita dei titoli di sua proprietà;

3) in ogni caso, pronunciarsi per la cessazione della materia del contendere, avendo la Banca prodotto i documenti richiesti con accertamento del diritto ad ottenere il rimborso delle spese ex art. 119 TULB come da foglio informativo con condizioni per il rilascio di duplicati;

4) accertarsi e dichiararsi che l'ulteriore documentazione non prodotta non è dovuta.

5) Condannarsi la controparte al pagamento delle spese di lite.

L'opposta ha invece concluso affinché sia accertato e dichiarato che la Banca spa ha prodotto la documentazione, richiesta dalla SIG. ~~LA X~~, con il decreto monitorio n° 1203/2017 RG18289/2017, con l'atto di citazione in opposizione ha poi provveduto a rilasciare dichiarazione negativa sull'ulteriore documentazione richiesta solo a seguito di esplicito interpello giudiziale del 18.01.2018, per l'effetto dichiarare cessata la materia del contendere e condannare la stessa BANCA spa

, in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla rifusione, in favore



della Sig.ra X, in forza del criterio della soccombenza virtuale, delle spese e competenze del presente giudizio comprese quelle del giudizio monitorio, oltre alle spese gen. del 15%, Iva e Cap, marche e Cu, da liquidarsi a favore del legale antistatario.

Orbene, come noto la pronuncia di cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti, e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità' di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia.

Con riguardo all'opposizione a decreto ingiuntivo, la prevalente giurisprudenza di legittimità, ha affermato che *nel relativo giudizio - che non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza, la cessazione della materia del contendere verificatasi successivamente alla notifica del decreto, in conseguenza di un fatto estintivo del fondamento della pretesa azionata o che comunque comporti la carenza sopravvenuta di interesse, travolge necessariamente anche la pronunzia (di merito e suscettibile di passare in giudicato) resa nella fase monitoria, che pertanto deve essere revocata da parte del giudice dell'opposizione, senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione della ingiunzione* (v., tra le altre, Cass. SS.UU., sent. n. 7448 del 1993, e, successivamente, la sentenza del 22 maggio 2008, n. 13085).

Nella fattispecie in esame pertanto, alla luce dei principi sopra richiamati deve pronunciarsi la revoca dell'opposto decreto.



Quanto alle reclamate spese di lite, anche da ultimo, con l'ordinanza n. 23618 del 9 ottobre 2017, la Suprema Corte ha ritenuto che in ipotesi di cessazione della materia del contendere, il giudicante è tenuto in ogni caso a liquidarle, anche compensandole, se ricorrono i presupposti di legge, ovvero la soccombenza reciproca o altre gravi ed eccezionali ragioni.

Nella fattispecie, considerato che invero la parte opposta, al fine di ottenere dalla banca opponente la documentazione oggetto poi di ingiunzione, avrebbe dovuto dichiararsi disponibile e poi provvedere al pagamento delle spese di riproduzione, invero non assolute, si ritiene sussistono giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese di giudizio ex art. 92, IIc, cpc., come novellato per effetto della pronuncia n. 77 del 19.04.18 della Corte Costituzionale.

- PER QUESTI MOTIVI -

Il Tribunale di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da **BANCA** spa, nei confronti di I **SIG. RA X**, avverso il decreto ingiuntivo n. 18289/16 RG- n. 1203/17 RDI., così provvede:

- 1) DICHIARA CESSATA LA MATERIA DEL CONTENDERE, e, in conseguenza, REVOCA il suddetto decreto;
- 2) DICHIARA COMPENSATE FRA LE PARTI le spese di causa.

Sentenza resa ex articolo 281 *sexies* c.p.c., pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale. Verbale chiuso alle ore 13.53.

Firenze, 19 luglio 2018

Il Giudice
dott. Sabrina Luperini

pagina 6 di 6

